

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi Nuzzaci

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Maria Antonietta FOGGETTI)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 22 AGO. 2017 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sig.ra Rosanna VIVA)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li 22 AGO. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sig.ra Rosanna VIVA)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☑ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).

☑ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art. 134, c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li 22 AGO. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Maria Antonietta FOGGETTI)



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce
Prot. 20170004625 del 22-08-2017
Uff. carico SEGRETERIA
P
Cat Class

COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 32 DEL 04/08/2017

Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE "AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE".

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Giulia Campa

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemiladiciassette, il giorno *quattro* del mese di *agosto* alle ore 09,26 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di I^a convocazione, nelle persone dei Sigg.

SINDACO: SOLITO Paolo

1)	MAGNOLO Luciano	SI	7)	MANCO Maria Grazia	SI
2)	BRUNETTA D'AMATO Federico	NO	8)	VALENTINI Nicola	SI
3)	MASCIULLO Rossella	SI	9)	CONGEDO Giuseppe	NO
4)	VERGINE Alessandro	SI	10)	ANTONACI Francesco	NO
5)	NUZZACI Luigi	SI	11)	CASARANO Giovanni	NO
6)	RUSSO Andrea	SI	12)	CUCCO Roberto	NO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maria Antonietta FOGGETTI.

Il Presidente Sig. Luigi NUZZACI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PREMESSO:

- che l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;
- che gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446 dispongono una riserva regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- che con deliberazione C.C. n.9 del 29/3/2007 questo Ente ha approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni C.C. n. 17 dell'8/8/2007, n. 20 del 25/6/12 e n. 22 del 29/11/13;
- che l'art. 8 comma 2 del citato Regolamento stabilisce che *"la riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al DPR n.602/73 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910"*;
- che la riscossione coattiva delle entrate comunali di questo Comune è stata affidata all'agente di riscossione nazionale, Equitalia Servizi di riscossione S.p.A;
- che il sistema della riscossione è stato caratterizzato da vari interventi legislativi susseguiti negli anni dal 2005 al 2016, i quali hanno ricondotto ad un unico soggetto titolato una delle funzioni più rilevanti e complesse dello Stato, rappresentata dalla riscossione nazionale;
- che l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter del D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del D.L. 193/2016, stabilisce che *"a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate"*;

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data, l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- che le citate funzioni siano svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;

CONSIDERATO:

- che, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D. L. n. 193/2016 come da ultimo modificato dall'art. 35, comma 1, del D.L. 50/2017, il nuovo ente Agenzia delle Entrate – riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- che il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, stabilisce che: *"a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate"*;

RICHIAMATE le disposizioni dell'Unione Europea ed in particolare:

- l'art.4, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) che obbliga l'Unione a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea il principio di autonomia istituzionale ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati;
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico di cui alle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/23/UE del 26/2/14 (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e 2014/24/UE del 26/02/2014 (sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE);
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico di cui alla Direttiva del 26/02/2014;

RICHIAMATI altresì:

- l'art.15 della legge 7/8/1990 n.241 il quale dispone: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."*;
- l'art.5 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico);

CONSIDERATO che dall'esposto quadro normativo si evince:

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza, anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni a maggior ragione ove vi sia affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;
- con le disposizioni del citato D.L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato allo Stato, il legislatore ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- che l'affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto delle Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE (attuativi del TUE) e per la conseguenza non è soggetto al rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs.18/4/2016 n.50 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza;

RITENUTO:

- di dover dare attuazione a dette prerogative in base ai principi di razionalizzazione, economicità, efficientamento, efficacia, legittimità, equità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione di questo Comune;
- di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.218;

VALUTATO che l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di questo Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, Agenzia delle Entrate – Riscossione, soggetto pubblico a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tale ente è altresì assoggettato alla luce di quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, prevalenti tra le entrate comunali;

TENUTO CONTO peraltro che gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 agli agenti della riscossione, confermati anche in favore dell'Agenzia delle entrate – riscossione, evidenziano un costo massimo in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;

CONSIDERATO, altresì, che la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, con le conseguenti difficoltà applicative;

DATO ATTO, quindi, che questo Comune deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali al nuovo soggetto al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – riscossione", previsto dall'art. 1 del D.L. 193/2016, dando atto che tale affida-